



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per le pari opportunità*

## **AVVISO PUBBLICO**

**“per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali”**

### **Art. 1**

#### **Ambito programmatico**

- 1 - Il primo agosto 2014 è entrata in vigore la “*Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica*” - meglio nota come “*Convenzione di Istanbul*” - che, all’art. 3, definisce la violenza contro le donne “*una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata*”.
- 2 - La citata Convenzione riconosce nel raggiungimento dell’uguaglianza di genere un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne.
- 3 - L’eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne ed il raggiungimento dell’uguaglianza di genere e delle pari opportunità devono dunque costituire un obiettivo fondamentale per una società che vuole essere considerata “civile”.
- 4 - In risposta alle indicazioni contenute nella Convenzione di Istanbul, il Governo italiano ha adottato il 14 agosto 2013 il decreto legge n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013 n. 119, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*”.
- 5 - L’articolo 5 del citato decreto legge, ha previsto l’adozione di un “*Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*” (di seguito denominato Piano).
- 6 - Il Piano, adottato il 7 luglio 2015 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (registrato alla Corte dei Conti il 25 agosto 2015), persegue le finalità di prevenzione del fenomeno della violenza di genere mediante una pluralità di azioni in diversi ambiti: campagne di pubblica informazione e sensibilizzazione, promozione in ambito scolastico delle corrette relazioni tra i sessi



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per le pari opportunità*

nonché di tematiche anti-violenza e antidiscriminazione negli stessi libri di testo, potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza e protezione delle vittime di violenza di genere e di *stalking*, formazione specializzata degli operatori, collaborazione tra istituzioni, raccolta ed elaborazione dei dati, previsione di specifiche azioni positive, configurazione di un sistema di *governance* del fenomeno tra i diversi livelli di governo sul territorio.

## **Art. 2**

### **Finalità**

1 - Con il presente Avviso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità – (di seguito Dipartimento) intende dare attuazione a quanto previsto dal Piano attraverso il finanziamento di azioni volte a rafforzare le misure poste in essere a sostegno delle vittime di violenza di genere e i loro figli ed i servizi a loro dedicati, il tutto in un’ottica non solo di assistenza ma di *empowerment* femminile.

2 - In particolare, saranno finanziati i progetti finalizzati a sviluppare la rete di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza, delle case rifugio e dei servizi di assistenza, prevenzione e contrasto che, a diverso titolo, entrano in relazione con le donne vittime di violenza, in coerenza con quanto previsto dall’art. 5 comma 2 lettera d) del decreto legge del 14 agosto del 2013; n. 93.

## **Art. 3**

### **Soggetti proponenti**

1 - Possono partecipare al presente Avviso i soggetti promotori dei Centri antiviolenza e le Case rifugio quali:

- a) Enti locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale formato specificatamente sulla violenza di genere;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per le pari opportunità*

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, di intesa o in forma consorziata.

2 - Le associazioni e le organizzazioni di cui alla lettera b) devono:

- a) essere iscritte ad Albi/Registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o esser iscritte ai registri regionali delle onlus presso l'Agenzia delle entrate ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti;
- b) avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne.

3 - È preclusa la partecipazione ai soggetti che non rientrano tra quelli tassativamente elencati o non in possesso di tutti i requisiti richiesti, di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'art. 3 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2014.

In caso di partecipazione in forma associata, consorziata, di concerto e di intesa i proponenti si impegnano a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) indicando, già in sede di presentazione dei progetti, il soggetto che ricoprirà il ruolo di capofila.

4 - Per i soli casi di partecipazione in forma associata è ammessa la presenza in ciascuna ATS, e **non come capofila**, di:

- a) associazioni o organismi di cui al precedente comma 1, che si sono costituiti da meno di cinque anni o con un'esperienza nel settore del sostegno alle vittime di violenza di genere inferiore a quattro anni di attività;
- b) soggetti con un'esperienza negli interventi di recupero e accompagnamento dei responsabili di atti di violenza.

Saranno escluse dalla selezione le proposte che non rispettano i requisiti di partecipazione richiesti alle lettere a) e b) del presente comma.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per le pari opportunità*

5 - La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dal proponente, sia in forma singola o ATS, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività medesime.

**Ogni soggetto, sia in qualità di capofila che di partner, pena l'inammissibilità della relativa domanda, può presentare un solo progetto.**

## **Art. 4**

### **Risorse programmate e ammontare del finanziamento**

1 - L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente Avviso è di € 12.000.000,00 (euro dodicimilioni/00) a valere sul capitolo di spesa 496 "Somme da destinare al Piano contro la violenza alle donne"- Centro di responsabilità n. 8 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità.

2 - Il contributo del Dipartimento potrà al massimo essere pari al 90% del costo totale previsto per la realizzazione della proposta progettuale presentata. Il proponente, pertanto, dovrà garantire un cofinanziamento almeno pari al 10% del costo totale.

Il contributo statale per ciascun progetto non potrà in ogni caso superare l'importo massimo di **Euro € 180.000,00 (euro centottantamila/00)** per i progetti presentati dai soggetti proponenti gestori di Centri Antiviolenza e **di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00)** per i progetti presentati dai soggetti proponenti gestori di Case Rifugio. Detti massimali sono riferiti alla quota finanziabile dal Dipartimento ed è, quindi, possibile presentare progetti che prevedano un costo complessivo superiore, con l'onere di dichiarare come si intende far fronte al residuo finanziamento in proprio o da parte di altro soggetto.

3 - Il cofinanziamento proposto può essere solo di natura finanziaria, il cui apporto sarà verificato in sede di rendicontazione ove il beneficiario renderà l'intero progetto e quindi sia le spese finanziate dal Dipartimento sia quelle sostenute e quietanziate dal beneficiario stesso.

In caso di ATS il cofinanziamento potrà essere apportato interamente dal capofila oppure interamente da altro soggetto componente l'ATS oppure ripartito tra tutti o parte dei componenti l'ATS. L'onere del cofinanziamento è a carico dell'ATS beneficiaria e nell'ambito di quest'ultima le parti potranno concordare come farsi carico della rispettiva quota di cofinanziamento.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per le pari opportunità*

**4 - I servizi a favore delle vittime di violenza e dei loro figli minori, previsti nell'ambito del progetto, devono essere comunque erogati a titolo gratuito.**

**5 - I progetti che non rispettano in tutto o in parte tali prescrizioni saranno esclusi dalla valutazione.**

## **Art. 5**

### **Contenuto delle proposte progettuali e requisiti minimi degli interventi**

1 - I progetti, della durata massima di 24 mesi, dovranno essere finalizzati, in tutto o in parte, a:

- a) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli anche attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei Centri Antiviolenza e dei servizi di assistenza, prevenzione e contrasto della violenza contro le donne che a diverso titolo entrano in relazione con le vittime;
- b) individuare adeguati interventi per il recupero e l'accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, anche al fine di limitare i casi di recidiva;
- c) potenziare i Centri di semi-autonomia per donne con figli minori vittime di violenza che abbiano già completato un percorso presso le case di accoglienza;
- d) individuare adeguate misure di supporto volte a garantire i servizi educativi e di sostegno scolastico per i minori vittime di violenza assistita;
- e) promuovere l'orientamento lavorativo rivolto alle donne ospiti dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio;

2 - Il progetto può prevedere, solo nella misura massima del 10% dell'ammontare dell'intero finanziamento, interventi di ristrutturazione e/o adattamento finalizzati all'adeguamento alla vigente normativa degli immobili adibiti a Centro Antiviolenza e Casa Rifugio ivi compreso quanto previsto dall'Intesa, sancita nella seduta della Conferenza Unificata del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio.

3 - Nella proposta progettuale potranno essere altresì previsti interventi, nella misura massima del 5% dell'ammontare dell'intero finanziamento, relativi all'acquisto degli arredi atti a garantire la funzionalità e il pieno utilizzo del Centro Antiviolenza e della Casa Rifugio. Gli arredi e le



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per le pari opportunità*

attrezzature acquistati devono essere di nuova fabbricazione, utilizzati esclusivamente per le finalità oggetto del finanziamento e adeguati all'effettivo dimensionamento del servizio.

4 - I beni immobili e mobili oggetto di finanziamento del presente Avviso non potranno essere distolti dalla destinazione d'uso, né alienati per tutta la durata del progetto e per i successivi 5 anni dalla liquidazione finale del contributo.

5 - Le spese sostenute dovranno essere coerenti con il Piano finanziario presentato (allegato 6) e dovranno essere regolarmente documentate e quietanzate ai fini fiscali nel rispetto della normativa vigente. Gli Enti locali dovranno rispettare le disposizioni che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di beni e servizi.

## **Art. 6**

### **Modalità di trasmissione della domanda di finanziamento e termini di presentazione**

1 - I soggetti proponenti dovranno presentare i progetti e la documentazione richiesta dal presente Avviso, esclusivamente mediante l'invio tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: [progettiviolenza@pec.governo.it](mailto:progettiviolenza@pec.governo.it) **entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione** sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nell'oggetto della e-mail dovrà essere indicata la denominazione del soggetto proponente e il titolo dell'Avviso.

**Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine.**

2 - La seguente documentazione dovrà essere inviata tramite PEC, **a pena di esclusione**, in file esattamente corrispondenti ai format predisposti dal Dipartimento:

- a) la domanda di ammissione al contributo firmata dal legale rappresentante - redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui all'**allegato 1**;
- b) la copia dello **statuto** e dell'**atto costitutivo** da cui si evincano i requisiti richiesti all'art. 3 del presente Avviso (ai fini del calcolo dei cinque anni di costituzione si fa riferimento alla data di emanazione dell'Avviso);
- c) il patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante di cui all'**allegato 2**;
- d) il **certificato** attestante l'iscrizione nei competenti Registri o Albi regionali;
- e) la dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per le pari opportunità*

Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:

- I. il nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione della documentazione richiesta dal presente Avviso;
- II. che il medesimo progetto proposto non è stato finanziato con il ricorso ad altri contributi pubblici, a livello locale, regionale, nazionale o comunitario;
- III. l'obbligo a farsi carico del cofinanziamento della iniziativa con indicazione del relativo ammontare;
- IV. l'obbligo a prestare a titolo gratuito i servizi a favore delle vittime;
- V. l'obbligo a garantire la funzionalità delle strutture (da intendersi sia in termini di destinazione sia in termini di servizi offerti) per almeno 24 mesi dalla data di conclusione dell'intervento secondo le modalità indicate dall'art. 13 dell'Intesa in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014;
- VI. l'assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, e precisamente che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione della partecipazione al presente procedimento di cui all'art. 38, co. 1 del decreto legislativo del 18 aprile 2006 n. 163;
- VII. la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- VIII. la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.

3 - Ai fini delle predette dichiarazioni i soggetti proponenti dovranno utilizzare esclusivamente l'allegato 3, che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredato da copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.

4 - Alla domanda di ammissione occorre altresì allegare :

- a) la redazione della scheda di progetto sottoscritta dal legale rappresentante utilizzando esclusivamente lo schema di cui all'**allegato 5**;
- b) la **relazione** delle principali attività realizzate dal soggetto proponente negli ultimi quattro anni (in caso di ATS per soggetto proponente si intendono i singoli componenti l'Associazione temporanea);



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per le pari opportunità*

- c) il **piano di gestione** del servizio contenente la descrizione delle modalità di erogazione del servizio e la indicazione del personale che sarà utilizzato per le prestazioni descritte. Al piano di gestione dovranno essere allegati i **curricula** del personale che sarà utilizzato. I titoli di studio, di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica nonché professionale citati nei curricula sono attestati ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) la **perizia asseverata** da tecnico abilitato con la quale si attesti l' idoneità dei locali a garantire gli adeguamenti e/o le nuove destinazioni dichiarate nel progetto;
- e) il titolo di disponibilità del bene sul quale saranno effettuati gli interventi di adeguamento;
- f) il piano finanziario - redatto utilizzando esclusivamente lo schema e i parametri di cui all'**allegato 6**.

5 - In caso di ATS occorre:

- a) compilare l'**allegato 3** da parte di ciascuno dei soggetti che si impegnano a costituire l'ATS;
- b) compilare l'**allegato 4**, con cui i singoli componenti l'ATS dichiarano la volontà di costituirsi formalmente, in caso di finanziamento, in associazione temporanea con l'indicazione del soggetto capofila.

6 - I documenti di cui ai precedenti punti dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti dei soggetti proponenti; in caso di ATS tutti i legali rappresentanti dei singoli componenti l'ATS dovranno sottoscrivere tutti i documenti di cui ai precedenti punti ove richiesti.

**7 - Verranno esclusi i progetti che non rispetteranno in tutto o in parte le predette modalità e termini di trasmissione.**

**8 - Verranno escluse le domande contenenti i documenti richiesti privi delle firme dei legittimati alla sottoscrizione degli stessi, ove dette firme sono espressamente richieste.**

Il presente Avviso ed i relativi allegati saranno resi disponibili sul sito istituzionale [www.pariopportunita.gov.it](http://www.pariopportunita.gov.it), sezione "Bandi e Avvisi".





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per le pari opportunità*

## **Art. 7 Procedura**

1 - Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procederà d'ufficio alla verifica delle domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei termini di scadenza previsti dal presente Avviso, quindi procederà alla trasmissione delle domande risultate ricevibili alla Commissione di ammissione e valutazione - di seguito Commissione – costituita ai sensi del successivo art. 8. Agli esclusi per motivi concernenti l'irricevibilità delle domande verrà data comunicazione sul sito istituzionale: <http://www.pariopportunita.gov.it>, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

## **Art. 8**

### **Commissione di ammissione e valutazione**

1 - Le proposte contenute nei progetti trasmessi dal RUP saranno valutate da un'apposita Commissione, composta da un Presidente e quattro componenti, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento successivamente alla scadenza del termine prescritto per l'invio delle domande.

2 - La Commissione provvederà, in seduta pubblica, a verificare l'assenza delle cause di esclusione di cui al presente Avviso e verificherà che la documentazione pervenuta sia formalmente completa.

## **Art. 9**

### **Valutazione dei progetti**

1 - Successivamente alla verifica di ammissibilità dei progetti, di cui all'art. 8, comma 2, la Commissione redigerà un elenco dei soggetti esclusi e un elenco di quelli ammessi alla valutazione. Agli esclusi sarà data comunicazione della mancata ammissione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale <http://www.pariopportunita.gov.it>, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

2 - La Commissione procederà quindi a valutare i singoli progetti e ad attribuire loro un punteggio secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 10. All'esito della valutazione la Commissione redigerà una graduatoria.

3- La graduatoria conterrà l'elenco dei progetti valutati in ordine decrescente di punteggio attribuito,



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per le pari opportunità*

che saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse. **Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che avranno conseguito un punteggio inferiore a 60.**

4- Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio ed occupano nella graduatoria una posizione tale da non permettere l'ammissione al finanziamento di tutti i progetti con pari punteggio, l'ordine di posizione nella graduatoria sarà determinato tramite sorteggio in seduta pubblica.

5- Nell'eventualità in cui vi siano rinunce, il Dipartimento provvederà alla riallocazione delle risorse scorrendo la graduatoria. Qualora nello scorrimento della graduatoria si verificasse parità di punteggio, sarà finanziato il progetto individuato mediante sorteggio.

6- Le graduatorie saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet <http://www.pariopportunita.gov.it> che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le pari opportunità

## Art. 10

### Attribuzione dei punteggi

La Commissione di cui all'articolo 8 potrà assegnare a ciascun progetto un punteggio massimo di cento punti, così ripartito:

<b>a. Qualità della proposta</b>	<b>Punti max 50</b>
a.1) qualità della proposta progettuale (presentazione, metodologia, pianificazione delle attività, organizzazione, risultati attesi, replicabilità)	punti max 15
a.2) coerenza della proposta con le finalità indicate all'art. 2	punti max 10
a.3) qualità delle misure previste per l'orientamento lavorativo delle donne ospiti dei CAV e delle CR	punti max 10
a.4) qualità delle misure adottate per garantire ai minori vittime di violenza assistita adeguati servizi educativi e di assistenza scolastica	punti max 5
a.5) qualità delle misure previste per il recupero e l'accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive	punti max 5
a.6) metodologia nell'adozione di piani personalizzati di supporto alle donne ospiti dei CAV o delle CR	punti max 5
<b>b. Titoli ed esperienza del personale preposto</b>	<b>Punti max 20</b>
b.1) titoli professionali del personale impiegato nell'attuazione del progetto	punti max 15
b.2) percorsi di formazione integrati e multidisciplinari che hanno contribuito all'acquisizione di una metodologia adeguata di accoglienza della donna vittima di violenza e i loro figli	punti max 5
<b>c. Sostenibilità nel tempo e coerenza tra costi e risultati attesi</b>	<b>Punti max 10</b>
c.1) disponibilità - certificata alla data di presentazione della proposta progettuale - di risorse umane e strumentali adeguate al fine di poter garantire la prosecuzione delle attività progettuali oltre i termini convenuti	punti max 5
c.2) coerenza dei costi previsti con i risultati attesi e il numero delle/di destinatarie/ri finali	punti max 5
<b>d. Elementi distintivi degli interventi</b>	<b>Punti max 20</b>
d.1) raccordo strutturato con i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio di riferimento che evidenzino il riconoscimento reciproco dei ruoli e delle funzioni svolte dagli attori della rete	punti max 10
d.2) progetti che coinvolgono nel partenariato associazioni di sole donne che operano da almeno 5 anni nella prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne	punti max 5
d.3) aggiornamento professionale continuo ( <i>long-life training</i> ) del personale coinvolto	punti max 5



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per le pari opportunità*

## **Art. 11**

### **Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti**

- 1 - Nel caso in cui la proposta progettuale sia ammessa a finanziamento, il soggetto proponente dovrà firmare in formato elettronico l'Atto di Concessione di Contributo.
- 2 - Nel caso di presentazione del progetto da parte di un'associazione temporanea di scopo (ATS), il responsabile capofila dovrà trasmettere l'atto costitutivo della stessa prima della sottoscrizione dell'atto di concessione del finanziamento.
- 3 - L'avvio delle attività dovrà avvenire **inderogabilmente**, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento di avvenuta registrazione degli atti presso i competenti organi di controllo.
- 4 - L'inizio e la conclusione delle attività (salvo proroghe) devono essere comunicate al Dipartimento mediante PEC all'indirizzo [progettiviolenza@pec.governo.it](mailto:progettiviolenza@pec.governo.it) utilizzando il **modulo A**. La conclusione del progetto dovrà avvenire entro 24 mesi dalla data di avvio delle attività, comunicata secondo le modalità dettate nei precedenti commi. Eventuali proroghe del termine finale, previsto per la conclusione delle attività progettuali, potranno essere concesse per una sola volta su richiesta del soggetto proponente, senza oneri aggiuntivi a carico del Dipartimento, sino ad un massimo di sei mesi in presenza di cause non imputabili al soggetto beneficiario.
- 5 - La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà in ogni caso pervenire, pena l'inammissibilità della richiesta stessa, mezzo PEC al Dipartimento entro il trentesimo giorno antecedente il termine già previsto della chiusura del progetto e l'Amministrazione potrà avvalersi di quanto previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 6 - Il soggetto beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, può richiedere, con istanza motivata, l'autorizzazione al Dipartimento per adeguamenti finanziari e/o modificazioni progettuali che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto valutato senza ulteriori oneri aggiuntivi per il Dipartimento.
- 7 - Le variazioni compensative che non comportano uno scostamento eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa non necessitano della preventiva autorizzazione del Dipartimento.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per le pari opportunità*

8 - Il contributo verrà erogato in cinque *tranche*. La prima *tranche*, pari al 20% del contributo concesso, sarà erogata, previa formale richiesta (**modulo A**), successivamente alla comunicazione di avvio delle attività ed alla trasmissione della seguente documentazione:

- a) apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa a garanzia dell'importo oggetto del finanziamento e per la durata del periodo di attuazione del progetto;
- b) polizza di assicurazione, stipulata dal soggetto proponente per la responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatto o omissioni;
- c) dichiarazione di conto corrente dedicato (**modulo B**);
- d) piano esecutivo di attività.

9 - Il restante 80% del contributo concesso verrà suddiviso in ulteriori quattro *tranche* pari al 20% erogate ogni sei mesi calcolati dalla data di avvio attività.

Ai fini dell'erogazione delle *tranche* di contributo, il soggetto proponente dovrà presentare formale richiesta di erogazione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, previa presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività corredata dalla seguente documentazione:

- a) rendicontazione relativa al periodo considerato e redatta per macro aree e per relative singole voci di spesa in coerenza con l'impostazione del piano finanziario, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante (**modulo C**);
- b) copia della documentazione delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario presentato in sede progettuale;
- c) dichiarazione della ritenuta del 4% ex art. 28, comma 2 decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.600 (**modulo D**);
- d) dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute (**modulo E**).

10 – Alla richiesta di erogazione dell'ultima *tranche* di pagamento, da presentarsi, entro e non oltre 45 giorni dalla data di chiusura del progetto dovrà essere allegata la relazione di attività relativa al periodo e una relazione generale conclusiva dell'intero progetto.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per le pari opportunità*

11 - Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, ex articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n.136, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.). Per le spese in contanti, regolarmente accompagnate da idonea documentazione, non potrà essere superato il tetto massimo stabilito dalla legge e altresì non saranno ammessi frazionamenti di spesa in contanti per lo stesso acquisto.

12 - La documentazione di cui ai commi precedenti dovrà essere inviata tramite PEC, usando esclusivamente i moduli A,B,C,D,E, predisposti dal Dipartimento, che saranno resi disponibili sul sito istituzionale.

13 - Il Dipartimento si riserva di effettuare verifiche in loco per accertare l'effettiva esecuzione degli interventi e delle attività.

14 - Le spese effettivamente sostenute e documentate dovranno essere comprensive della quota di cofinanziamento a carico del soggetto proponente.

15 - Nel caso in cui risulterà, dalla documentazione presentata, un ammontare di spese inferiori a quelle preventivate, il saldo sarà corrisposto fino a concorrenza dell'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute al netto del 10% a carico del soggetto attuatore dell'intervento.

## **Art. 12**

### **Utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per le pari opportunità**

1 - Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. Il predetto logo sarà fornito dal Dipartimento. Il materiale informativo suddetto dovrà essere messo a disposizione del Dipartimento, anche su supporto informatico, ai fini dell' eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per le pari opportunità*

## **Art. 13**

### **Privacy e norme di rinvio**

1 - Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dal Dipartimento è finalizzato unicamente all'espletamento dell'attività di valutazione e selezione ed avverrà a cura del personale preposto e/o designato al procedimento concorsuale, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

2 - Ai soggetti proponenti è riconosciuto il diritto di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, Largo Chigi n. 19, 00187 Roma" tramite utilizzo di posta certificata - PEC all'indirizzo [progettiviolenza@pec.governo.it](mailto:progettiviolenza@pec.governo.it)

## **Art. 14**

### **Altre informazioni**

1 - I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica certificata all'indirizzo [progettiviolenza@pec.governo.it](mailto:progettiviolenza@pec.governo.it) non oltre le 48 ore antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione dei progetti, indicando nella voce "oggetto" l'articolo o gli articoli dell'Avviso sul quale si intende avere informazioni.

2 - Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet <http://www.pariopportunita.gov.it> nell'apposita sezione "Bandi e Avvisi".

3 - Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Tiziana Zannini del Dipartimento per le pari opportunità.

La Dirigente Generale  
Cons. Monica Parrella